


Linee guida della Svizzera sui difensori dei diritti umani



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE



Proteste contro l'aumento dei prezzi dell'elettricità a Erevan, Armenia (Front Line Defenders, luglio 2015)

Sommario

Diagramma: procedura da seguire per i casi di difensori dei diritti umani in pericolo	4
<hr/>	
1. Contesto e obiettivi	5
1.1 I DDU: definizione e contesto	6
1.2 Strumenti internazionali	7
1.3 Ruolo della Svizzera	7
2. Strumenti della rete esterna della Svizzera	10
2.1 Attori da prendere in considerazione	11
2.2 Raccolta di informazioni e rapporti	12
2.3 Contatti diretti con i DDU	13
2.4 Contatti con le autorità interessate	15
2.5 Contatti con le imprese svizzere sul terreno	16
2.6 Comunicati pubblici sulla protezione dei DDU	16
2.7 Collaborazione con attori internazionali, rappresentanti di Stati che condividono gli stessi punti di vista e ONG nazionali e internazionali	17
2.8 Presenza alle Nazioni Unite a Ginevra	17
2.9 Rappresaglie contro i DDU	18
2.10 Politica in materia di visti	18
3. Aiuto a disposizione delle rappresentanze	20
<hr/>	
Allegati e link utili	22
<hr/>	

Procedura da seguire per i casi di difensori dei diritti umani in pericolo

1

Si tratta di un DDU?

=> 3 criteri (pag. 6)

- Riconoscere l'universalità dei diritti umani
- Difendere le cause che rientrano nella sfera dei diritti umani
- Agire pacificamente



2

Qual è precisamente la situazione?

=> Fonti di informazione (pag. 13)

- Rapporti provenienti da fonti ufficiali
 - Rapporti dell'ONU
- Rappresentanze diplomatiche di altri Stati
 - Istituzioni internazionali/regionali
 - Istituzioni nazionali per i diritti umani
- ONG locali, nazionali, internazionali e DDU
- Articoli giornalistici affidabili e verificabili
 - Media sociali



3

Cosa fanno gli altri attori sul campo?

=> Possibili tipi di contatto (pag. 17)

- Contatto con i Paesi *like-minded*
- Creazione di un gruppo di lavoro DDU
- Scambi di opinioni con ONU/CICR/ONG
- Organizzazione di tavole rotonde/briefing



6

Effettuare il follow-up

=> Informazioni da fornire (pag. 20)

- Situazione dei DDU nel rapporto sui diritti umani
- Informare su sviluppi importanti relativi a casi specifici
- Avvertire di altre situazioni di emergenza



5

Coordinare le misure con la Centrale

=> Risorse disponibili (pag. 20)

- Esame dei singoli casi e coordinamento
- Discussione sulla situazione dei DDU nel Paese
 - Invio di allarmi
- Condivisione di informazioni supplementari



4

Quali sono le possibili misure?

=> Con i DDU (pag. 13)

=> Con le autorità (pag. 15)

=> Con le aziende (pag. 16)

=> Comunicati pubblici (pag. 16)

=> Con le ONG e gli attori internazionali (pag. 17)

=> Visti/ricollocazioni (pag. 18)

1. Contesto e obiettivi

L'azione della Svizzera a favore dei difensori dei diritti umani (DDU) si fonda su solide basi giuridiche poiché si rifà al mandato costituzionale di tutelare la libertà e i diritti del Popolo (art. 2 cpv. 1) e di promuovere il rispetto dei diritti umani (art. 54 cpv. 2). Questo mandato si concretizza in particolare nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, che mira in particolare a rafforzare la promozione dei diritti umani, una missione per la quale i DDU svolgono un ruolo essenziale. A livello internazionale, il principale documento di riferimento è la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 sui DDU (vedere pp. 8–9).

Sul piano strategico, la promozione dei diritti umani è un pilastro fondamentale della politica estera della Svizzera. La Strategia diritti dell'uomo del DFAE è lo strumento centrale per l'attuazione dell'azione della Svizzera in questo ambito e al suo interno un posto speciale è riservato ai DDU, in quanto persone impegnate nella promozione di questi diritti.

A livello globale, in molti Paesi si osserva la tendenza a contrarre le libertà pubbliche e a limitare il ruolo e il margine di manovra degli attori non governativi, in particolare nel contesto dei processi elettorali o delle manifestazioni pubbliche. Il quadro legislativo e i regolamenti amministrativi sono talvolta modificati per impedire ai DDU di farsi registrare come ONG, di ottenere finanziamenti dall'estero o addirittura di vietarne le associazioni. Inoltre, in alcuni Paesi, le strategie anti-terrorismo servono da pretesto ai governi per limitare le libertà fondamentali e mortificare il ruolo delle ONG. In tali contesti, i DDU sono spes-

so i primi bersagli di minacce e attacchi, e il campo di azione del loro impegno diventa sempre più complesso e ristretto.

Partendo da queste considerazioni, gli obiettivi delle presenti linee guida sono:

- 1. sensibilizzare il personale delle rappresentanze della rete esterna e della Centrale ai problemi che riguardano i DDU**
- 2. promuovere l'adozione di un approccio coerente (a livello bilaterale e multilaterale) teso a proteggere in modo più efficace i DDU**
- 3. definire metodi di intervento concreti per garantire ai DDU un aiuto sistematico ed efficace**

1.1 DDU: definizione e contesto

Definizione

Nel contesto delle presenti linee guida, per difensori dei diritti umani si intende qualsiasi persona che, individualmente o in associazione con altri, agisce o tenta di agire per promuovere, proteggere e attuare i diritti umani a livello locale, nazionale o internazionale.

Una questione complessa è identificare i «criteri» che i DDU devono soddisfare per essere considerati tali. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani (OHCHR) ha individuato gli elementi elencati di seguito, basati sulla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui DDU.

- Difendere cause che rientrano nella sfera dei diritti umani.
- Riconoscere l'universalità dei diritti umani: tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e intimamente legati.
- Agire pacificamente: i DDU devono agire in maniera pacifica per beneficiare della protezione della Dichiarazione dell'ONU sui DDU.

La Svizzera riconosce ai DDU un ruolo positivo ed essenziale nella tutela e nella promozione dei diritti umani nonché dello Stato di diritto. Oltre all'impegno per difendere le persone più vulnerabili contro le violazioni dei loro diritti, i DDU svolgono un ruolo chiave nei processi di adozione di leggi a favore, per esempio, dell'uguaglianza di genere o delle minoranze. In questo modo migliorano concretamente, nel loro Paese o nella loro regione, la condizione dei gruppi interessati. I DDU forniscono un contributo indispensabile all'attuazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di diritti dell'uomo. Il loro impegno comprende in particolare:

- la lotta contro l'impunità;
- le riparazioni accordate alle vittime di violazioni dei diritti umani (in particolare prestando assistenza giuridica e medica);
- la documentazione delle violazioni dei diritti umani;
- la presa di posizione pubblica a favore dei diritti umani.

In molti Paesi i DDU combattono per proteggere i diritti umani correndo rischi reali e a costo di innumerevoli sacrifici. A fronte del loro impegno pacifico, la repressione può essere violenta. Da parte di attori statali e non, i DDU e i loro familiari subiscono regolarmente intimidazioni e minacce, intralci nella loro azione, perquisizioni illegali, attacchi fisici o arresti arbitrari e condanne. L'esperienza ha dimostrato che i poliziotti e gli esponenti delle forze di sicurezza sono tra i principali responsabili della violenza perpetrata contro i DDU. È inoltre importante notare che le donne difensore dei diritti umani, gli attivisti impegnati nella difesa dei diritti delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali), dei diritti fondiari e dell'ambiente come anche dei diritti dei gruppi indigeni sono particolarmente vulnerabili.

Donne difensore dei diritti umani

Il concetto di donne difensore dei diritti umani (*Women Human Rights Defenders, WHRD*) ingloba tutte le difensore di sesso femminile che lottano per l'attuazione, il rispetto e la promozione dei diritti umani. La sua definizione si estende anche a tutte le persone – indipendentemente dal loro genere – che difendono i diritti delle donne, l'uguaglianza di genere o i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva.

Le WHRD affrontano minacce specifiche di genere, come attacchi sessisti, stupri o altre forme di violenza sessuale. Inoltre, opponendosi alle norme socio-culturali dominanti, si espongono alla stigmatizzazione all'interno delle proprie comunità.

La Svizzera si impegna per garantire maggiore visibilità e riconoscimento alle WHRD, sia a livello multilaterale sia tra l'opinione pubblica, e per assicurare che possano esprimersi liberamente, senza timore di rappresaglie contro di loro, le loro famiglie o la loro comunità.

1.2 Strumenti internazionali

L'azione dei DDU è legittimata, tra le altre cose, dai patti dell'ONU del 1966 – quello relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) e quello relativo ai diritti civili e politici (Patto II) – ratificati dalla Svizzera e dalla maggioranza degli Stati, nonché dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 sui DDU.

Il mandato del relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei DDU è stato istituito nel 2000, su iniziativa della Norvegia, con il sostegno di molti Stati che condividono la stessa visione, tra cui la Svizzera. Anche i meccanismi regionali come l'Organizzazione degli Stati americani (OSA), l'Unione africana (UA), l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), l'Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa (CE) e l'Unione europea (UE) contribuiscono attivamente alla protezione dei DDU, per esempio nominando un relatore speciale su tali questioni o pubblicando le proprie linee guida.

Diversi Stati si sono inoltre aggiunti nell'adottare linee guida sulla protezione dei DDU. È, per esempio, il caso del Canada, della Finlandia, del Regno Unito e della Norvegia. Altri Stati, come la Costa d'Avorio, il Burkina Faso, il Mali, l'Honduras e il Messico hanno adottato leggi vincolanti per la protezione dei DDU.

1.3 Il ruolo della Svizzera

Spetta in primo luogo allo Stato proteggere, promuovere e attuare efficacemente i diritti umani. Da questo obbligo deriva il dovere specifico di proteggere i DDU. La Svizzera si impegna a favore dei diritti dei DDU, indipendentemente dal luogo in cui sono attivi.

La Svizzera si adopera per rafforzare il margine di manovra e la libertà d'azione dei DDU. Poiché le rappresentanze della rete esterna svizzera sono interlocutori preziosi per i DDU, il presente documento intende fornire loro un ventaglio di buone pratiche e modalità d'azione comprovate, da utilizzare nello Stato ospite in funzione della situazione e del contesto.










Dichiarazione delle Nazioni Unite sui DDU

RIGHTS AND PROTECTIONS ACCORDED TO HUMAN RIGHTS DEFENDERS

<p>TO PROMOTE HUMAN RIGHTS IN THEIR COUNTRIES AND GLOBALLY</p> 	<p>DEFEND HUMAN RIGHTS ALONE OR WITH OTHERS</p> 	<p>TO FORM ASSOCIATIONS AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS</p> 
<p>TO SUBMIT TO THE AUTHORITIES CRITICISM AND PROPOSALS FOR IMPROVING THEIR FUNCTIONING AND TO ALERT THEM ON ANY THREAT ON THE REALIZATION OF HUMAN RIGHTS</p> 	<p>TO MAKE COMPLAINTS ABOUT OFFICIAL POLICIES AND ACTS RELATING TO HUMAN RIGHTS AND TO HAVE SUCH COMPLAINTS REVIEWED</p> 	<p>TO OFFER AND PROVIDE PROFESSIONALLY QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE OR OTHER ADVICE AND ASSISTANCE IN DEFENCE OF HUMAN RIGHTS</p> 
<p>TO THE LAWFUL EXERCISE OF THE OCCUPATION OR PROFESSION OF HUMAN RIGHTS DEFENDER</p> 	<p>TO EFFECTIVE PROTECTION UNDER NATIONAL LAW WHEN PEACEFULLY ACTING AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS</p> 	<p>TO SOLICIT, RECEIVE AND UTILIZE RESOURCES FOR THE PURPOSE OF PROTECTING HUMAN RIGHTS</p> 
<p>TO MEET OR ASSEMBLE PEACEFULLY</p> 	<p>TO SEEK, OBTAIN, RECEIVE AND HOLD INFORMATION RELATING TO HUMAN RIGHTS</p> 	<p>TO DEVELOP AND DISCUSS NEW HUMAN RIGHTS IDEAS AND PRINCIPLES AND TO ADVOCATE THEIR ACCEPTANCE</p> 
<p>TO ATTEND PUBLIC HEARINGS, PROCEEDINGS AND TRIALS TO ASSESS THEIR COMPLIANCE WITH NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS</p> 	<p>TO COMMUNICATE WITHOUT ANY RESTRICTION WITH NON-GOVERNMENTAL AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS</p> 	<p>TO BENEFIT FROM AN EFFECTIVE REMEDY</p> 

ARTICLES
1, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12 AND 13

THE DUTIES OF STATES

<p>TO PROTECT, PROMOTE AND IMPLEMENT ALL HUMAN RIGHTS</p> 	<p>TO ENSURE THAT ALL PERSONS UNDER ITS JURISDICTION ARE ABLE TO ENJOY ALL HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS</p> 	<p>TO ADOPT SUCH LEGISLATIVE, ADMINISTRATIVE AND OTHER STEPS TO ENSURE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND FREEDOMS</p> 
<p>TO PROVIDE AN EFFECTIVE REMEDY FOR PERSONS WHO CLAIM TO HAVE BEEN VICTIMS OF A HUMAN RIGHTS VIOLATION</p> 	<p>TO CONDUCT PROMPT AND IMPARTIAL INVESTIGATIONS OF ALLEGED VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS</p> 	<p>TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES TO ENSURE THE PROTECTION OF EVERYONE AGAINST ANY VIOLENCE, THREATS, RETALIATION, ADVERSE DISCRIMINATION, PRESSURE OR ANY OTHER ARBITRARY ACTION AS A CONSEQUENCE OF THEIR HUMAN RIGHTS WORK</p> 
<p>TO PROMOTE PUBLIC UNDERSTANDING OF CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS</p> 	<p>TO ENSURE AND SUPPORT THE CREATION AND DEVELOPMENT OF INDEPENDENT NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS</p> 	<p>TO PROMOTE AND FACILITATE THE TEACHING OF HUMAN RIGHTS AT ALL LEVELS OF FORMAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING</p> 

ARTICLES
2, 9, 12, 14
AND 15



THE RESPONSIBILITIES OF EVERYONE

<p>TO PROMOTE HUMAN RIGHTS, TO SAFEGUARD DEMOCRACY AND ITS INSTITUTIONS AND NOT TO VIOLATE THE HUMAN RIGHTS OF OTHERS</p> 	<p>PERSONS EXERCISING PROFESSIONS THAT CAN AFFECT THE HUMAN RIGHTS OF OTHERS, IN PARTICULAR POLICE OFFICERS, LAWYERS, JUDGES, ETC HAVE A RESPONSIBILITY IN PROTECTING THESE RIGHTS</p> 
---	--



ARTICLES
10, 11 AND 18

For more information : www.protecting-defenders.org

2. Strumenti della rete esterna della Svizzera

Le presenti linee guida sono destinate in primo luogo alle rappresentanze della rete esterna svizzera: che siano ambasciate, consolati o uffici di cooperazione, esse sono interlocutori preziosi per i DDU. Se si mobilita a favore di un DDU in pericolo, la rappresentanza deve prima avere l'accordo esplicito della persona interessata, delle persone a lei più vicine o – qualora non sia possibile comunicare con lei – di organizzazioni che ne rappresentano gli interessi. La natura e le modalità della protezione dei DDU variano in funzione del contesto locale, mentre la forma e il contenuto delle azioni devono essere adattati di conseguenza. In allegato al presente documento sono riportati esempi di buone pratiche.

L'intervento è caldamente raccomandato in determinate situazioni: quando la Svizzera ha una certa vicinanza con il DDU (interlocutore regolare della rappresentanza, partner di progetto, membro di un'organizzazione che ha legami con la Svizzera); quando la Svizzera è già intervenuta a favore del medesimo DDU; quando il DDU difende temi prioritari per la Svizzera (abolizione della pena di morte, lotta contro la tortura, diritti delle donne, libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione); quando al DDU viene impedito di partecipare a una conferenza internazionale a Ginevra; e quando l'assegnazione di un riconoscimento per il suo lavoro mette in pericolo il DDU.

Invece, alcuni profili richiedono un'analisi approfondita prima di un intervento, per esempio i DDU che in passato hanno avuto comportamenti violenti o i DDU attivi in politica, soprattutto in un contesto elettorale.

Ruolo della Centrale

Nei casi in cui le attività a sostegno dei DDU fanno parte del normale flusso di lavoro (riunioni, inviti alla rappresentanza, visite sul campo, raccolta di informazioni, preparazione di rapporti ecc.), la rappresentanza può agire di sua iniziativa basandosi sulle presenti linee guida.

Quando la protezione dei DDU comporta un'azione presso le autorità o un intervento pubblico, occorre consultare la Sezione Politica dei diritti dell'uomo (PDU) della DSU e la divisione geografica competente nonché Informazione DFAE, se sono coinvolti i media. Nei casi in cui l'intervento potrebbe avere un impatto sulle relazioni bilaterali, è imperativo ottenere l'accordo della linea gerarchica.

Ruolo delle rappresentanze

- **Conoscere i DDU e la società civile locali** e le eventuali difficoltà che devono affrontare.
- **Riconoscere pubblicamente il lavoro dei DDU**, in particolare l'importante e legittimo lavoro delle WHRD, e cercare di proteggerli.
- **Sostenere attivamente le WHRD** e tutte le persone che combattono per i diritti delle donne e di altri gruppi particolarmente a rischio, come le minoranze etniche, le popolazioni indigene, i migranti e i difensori dei diritti delle persone LGBTI e dei diritti fondari.
- **Esortare al rispetto delle norme del diritto internazionale** a tutela dei DDU.

Le rappresentanze della rete esterna della Svizzera possono invitare le autorità nazionali:

- A **cercare il dialogo** con i DDU, eventualmente sotto forma di consultazioni regolari istituzionalizzate.
- A **istituire programmi di protezione** dei DDU e a rispettarli.
- A **ratificare i trattati internazionali** importanti di cui il Paese non è parte, ad allineare la legislazione nazionale agli obblighi internazionali e a non danneggiare o criminalizzare il lavoro dei DDU.
- A **promuovere nel Paese l'attuazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite** sui DDU
- A **esigere indagini** su diffamazioni, minacce e attacchi contro i DDU nonché procedimenti penali contro i loro autori.
- A **garantire che le forze di sicurezza**, in particolare la polizia e l'esercito, siano addestrate al rispetto dei diritti umani e li rispettino in ogni momento.
- A **invitare i titolari di mandati delle procedure speciali delle Nazioni Unite e dei meccanismi regionali**, in particolare il relatore speciale sulla situazione dei DDU, e quindi ad attuare le loro raccomandazioni.
- A **denunciare pubblicamente** le violazioni e gli abusi dei diritti umani, e – in situazioni di conflitto armato – le violazioni del diritto umanitario internazionale.
- A **collaborare con l'istituzione nazionale per i diritti umani** per proteggere i DDU e incoraggiarne l'operato.
- A **sostenere la società civile locale** e coinvolgerla nelle decisioni in materia di DDU.

2.1 Attori da prendere in considerazione

a) Lo Stato

In generale, il diritto internazionale è incentrato sullo Stato. Gli obblighi previsti derivano dai trattati internazionali (per esempio Patto I e II), dal diritto consuetudinario internazionale e dal diritto internazionale pubblico cogente (*ius cogens*, per esempio il divieto di tortura), in base ai quali gli Stati sono tenuti a rispettare, proteggere e attuare i diritti umani.

b) Le ONG

La Svizzera riconosce il ruolo essenziale delle ONG indipendenti e libere, che può in particolare consistere nel monitorare in maniera critica l'azione di un governo. Le ONG svolgono inoltre un importante ruolo di mediazione tra le richieste dei gruppi di popolazione che rappresentano e il governo. Esse occupano pertanto un posto fondamentale nel sistema di monitoraggio dell'attuazione dei diritti umani, nella loro promozione e nella loro evoluzione.

c) Le aziende

Per migliorare i meccanismi di protezione dei DDU, è essenziale coinvolgere gli attori non statali. Le aziende che agiscono in modo irresponsabile possono erodere, per interesse economico privato, i diritti umani e in particolare i diritti economici e sociali.

Le aziende responsabili, invece, possono contribuire al rispetto dei diritti umani, per esempio intervenendo presso le autorità affinché proteggano i DDU minacciati oppure assumendo a modello virtuoso nel proprio settore.

Dalla loro approvazione nel 2011 i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani sono diventati un punto di riferimento nell'ambito dell'economia e dei diritti umani. Il Consiglio federale ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (PAN), in base al quale si aspetta che le imprese domiciliate e/o attive in Svizzera rispettino i diritti umani nello svolgimento di tutte le loro attività, a prescindere dal luogo in cui operano. Queste aziende devono quindi astenersi dall'averne un qualsiasi impatto negativo sui diritti umani.

d) Altri attori internazionali presenti in loco

La collaborazione con gli attori stranieri presenti nel Paese – che si tratti di uffici di organizzazioni internazionali, come l'ONU, o di rappresentanze di altri Stati – può rappresentare un punto di forza considerevole per proteggere meglio i DDU. A seconda dei contesti può concretizzarsi nello scambio di informazioni e di analisi, nel coordinamento per il monitoraggio dei casi dei DDU o in misure congiunte. I vantaggi per la rappresentanza svizzera sono un'esposizione ridotta nei confronti dello Stato ospite, una migliore ripartizione del carico di lavoro e, quindi, un maggiore impatto. È opportuno esaminare caso per caso i vantaggi e gli inconvenienti di una collaborazione e coordinare con la Centrale eventuali misure congiunte.

e) Organi multilaterali

Gli organi multilaterali nell'ambito dei diritti umani, come il Consiglio dei diritti umani (CDU) o la terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, offrono inoltre ulteriori possibilità di azione, in particolare le raccomandazioni formulate nel quadro dell'Esame periodico universale (EPU). Anche diverse risoluzioni o decisioni dell'ONU, dell'O-SCE o del Consiglio d'Europa riguardano direttamente la protezione dei DDU. La Svizzera è sempre coinvolta in prima linea nella negoziazione dei testi.

2.2. Raccolta di informazioni e rapporti

I DDU svolgono un ruolo fondamentale nel raccogliere informazioni sulle violazioni e gli abusi dei diritti umani. Lo scambio regolare di informazioni con altri attori locali e la loro trasmissione all'Amministrazione federale a Berna sono aspetti centrali del sostegno concreto ai DDU. Il fattore temporale è decisivo: è assai difficile valutare rapidamente la gravità delle minacce nei confronti di un DDU o di ottenere informazioni attendibili. È quindi utile disporre di una rete ampia e flessibile di fonti d'informazione affidabili. In alcuni casi queste indicazioni permettono di anticipare sviluppi sfavorevoli per i DDU. Segnali che indicano un restringimento dello spazio democratico fanno presagire eventuali misure repressive nei loro confronti. Alcuni periodi, soprattutto prima e dopo lo svolgimento di elezioni, possono essere particolarmente sensibili per il lavoro e la sicurezza dei DDU. Grazie a questa attività di informazione i rappresentanti della rete esterna svizzera possono prevenire meglio questi rischi e evitare le situazioni di urgenza.

La rappresentanza deve esporre la situazione dei DDU nel suo rapporto annuale sui diritti umani. In caso di grave minaccia è necessario trasmettere un'informazione *ad hoc* alla Sezione Politica dei diritti dell'uomo della DSU che è disponibile per rispondere a domande o condividere la propria esperienza sulle questioni riguardanti i DDU (cfr. capitolo 3). Le rappresentanze sono naturalmente libere di sottoporre raccomandazioni concrete su come procedere (misure o comunicati, per esempio).

Fonti d'informazione

- **Rapporti provenienti da fonti ufficiali.**
- **Rapporti dell'ONU**, in particolare quelli del relatore speciale sulla situazione dei DDU, dei meccanismi regionali concernenti i diritti umani, dell'Esame periodico universale (EPU) e quelli destinati ai comitati istituiti dai trattati.
- **Rappresentanze diplomatiche** di altri Stati che condividono i nostri punti di vista.
- **Istituzioni internazionali/regionali** in loco, in particolare l'OHCHR e le sedi distaccate di organizzazioni regionali (OSA, UA, OSCE ecc.).
- **Istituzioni nazionali per i diritti umani.**
- **ONG locali, nazionali e internazionali e DDU.**
- **Articoli giornalistici** affidabili e verificabili.
- **Media sociali** da utilizzare con precauzione facendo attenzione a verificare l'informazione.

2.3 Contatti diretti con i DDU

Il contatto diretto con le rappresentanze estere può spesso rivelarsi uno strumento efficace per la protezione dei DDU. L'attenzione internazionale e il sostegno pubblico possono legittimare il loro lavoro e contribuire in modo efficace alla loro sicurezza. Ogni presa di contatto deve tuttavia tener conto del contesto locale e deve essere concertata tra i rappresentati della comunità internazionale. Un impegno visibile di quest'ultima può avere anche ripercussioni negative per i DDU e per le loro famiglie, che devono essere evitate a ogni costo e valutate d'intesa con le persone interessate e in funzione del contesto locale. È anche essenziale scegliere un luogo adatto alla situazione e informare i DDU sulle disposizioni previste per la loro sicurezza e sulle misure concrete di protezione che essi stessi possono adottare. Gli aspetti riguardanti la cybersicurezza sono importanti e devono essere presi in conside-

razione in questo ambito. Inoltre, i sistemi messi a disposizione dalla Confederazione (e-mail criptate, TC) e diverse applicazioni permettono anche una comunicazione digitale sicura.

Tipi di contatti con i DDU

- **Partecipazione a seminari e incontri:** la presenza di rappresentanze estere a riunioni, conferenze stampa o seminari organizzati dai DDU è un modo per testimoniare solidarietà e sostegno nei loro confronti.
- **Incontri bilaterali:** gli scambi con i DDU riguardo alla loro situazione possono avere un effetto positivo sulla riconoscenza del loro lavoro e permettere alla rappresentanza di raccogliere informazioni in particolare nell'ambito della redazione del rapporto sui diritti umani.
- **Invito dei DDU a degli eventi:** per esempio, in occasione della festa nazionale o delle giornate internazionali dei DDU (9 dicembre), dei diritti umani (10 dicembre) e della donna (8 marzo).
- **«Safe space»:** le sale di riunione della rappresentanza possono essere messe a disposizione per permettere ai DDU di svolgere le loro riunioni in sicurezza, da soli o con i loro partner.
- **Visite ai DDU nelle zone rurali:** anche i DDU che vivono in luoghi lontani dalle capitali hanno bisogno di un sostegno internazionale. Le visite effettuate sul campo dalla rappresentanza – da sola o con altri partner – costituiscono un supporto per i DDU e rafforzano la loro protezione.
- **Monitoraggio dei processi giudiziari intentati contro DDU:** una presenza internazionale mira a garantire l'equità dei procedimenti e a denunciare violazioni procedurali o delle norme internazionali in materia di diritti umani.



Dei DDU della tribù Sioux di Standing Rock marcano in direzione di un luogo sacro durante le manifestazioni contro l'oleodotto nel Dakota del Nord, Stati Uniti (Front Line Defenders, settembre 2016)

- **Visite ai detenuti:** la visita serve a ricordare al detenuto che non è stato dimenticato e permette anche di verificare se le norme minime di detenzione sono state rispettate. È inoltre auspicabile che le rappresentanze denunciino pubblicamente i casi di detenzione arbitraria.
- **Ritorno al Paese:** se vi è il rischio che i DDU incontrino difficoltà al rientro nel loro Paese d'origine, la rappresentanza può andare a prenderli all'aeroporto.
- **Trasmissione d'informazioni:** in casi eccezionali e dopo aver consultato i DDU e/o le loro famiglie, è possibile trasmettere informazioni confidenziali attraverso i canali diplomatici (p. es. comunicazione all'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani).
- **Protezione temporanea:** i DDU possono essere trasferiti temporaneamente in un altro luogo nella regione. A titolo eccezionale e in casi particolarmente urgenti, la rappresentanza può accordare ai DDU una protezione temporanea nei suoi locali. Vedere anche il capitolo 2.10 sulla politica dei visti.

Se nel Paese interessato non vi è una rappresentanza svizzera, il lavoro delle rappresentanze di Stati che condividono il nostro parere (p. es. gli Stati membri dell'UE o la Norvegia), delle organizzazioni internazionali o delle ONG può essere sostenuto.

2.4 Contatti con le autorità interessate

La situazione dei DDU può essere trattata direttamente con le autorità durante i contatti regolari o attraverso un'azione diplomatica – di carattere generale o incentrata su un caso particolare. A seconda dei casi l'autorità competente potrebbe non essere soltanto il ministero degli affari esteri, ma potrebbero esserlo anche i ministeri incaricati della polizia, della giustizia, dell'esercito o della sicurezza oppure le autorità a livello regionale e locale. Le autorità del Paese ospite possono svolgere un ruolo positivo, per esempio adottando leggi nazionali di riconoscimento e di protezione di quest'ultimi.

Tipi di contatti con le autorità di un Paese ospite

- **Dialoghi formali o informali:** la situazione dei DDU e i casi specifici possono essere menzionati in occasione delle consultazioni politiche, di altre visite bilaterali, o di contatti formali o informali con le autorità interessate.
- **Azioni diplomatiche** (ev. con altre rappresentanze): permettono di trasmettere messaggi, ottenere informazioni o proporre negoziazioni. *Documento di riferimento:* Démarches : mode d'emploi. Vademecum per sistematizzare l'impiego degli strumenti diplomatici in caso di violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani (documento interno)
- **Promozione di un ambiente sicuro e propizio:** convincere le autorità dell'importanza dell'attività delle ONG e del sostegno fornito ai DDU attraverso le parole e le azioni del Governo, e attraverso l'attuazione di un quadro giuridico favorevole e di meccanismi nazionali di protezione.

2.5 Contatti con le imprese svizzere sul terreno

Il Piano d'azione nazionale (PAN) adottato dalla Svizzera precisa le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese e spiega, per mezzo di strumenti politici, il modo in cui la Svizzera attua i Principi guida dell'ONU. Il PAN mira a migliorare la protezione dei diritti umani nell'ambito delle attività economiche. Permette anche di sensibilizzare il settore privato alla problematica dei diritti umani, di rafforzare la collaborazione con le imprese e di migliorare la coerenza delle attività statali. Varie rappresentanze svizzere all'estero presenti in zone di conflitto hanno lanciato, spesso *ad hoc*, iniziative innovative per promuovere la responsabilità sociale delle imprese svizzere basandosi sui Principi guida dell'ONU.

Tipi di contatti con le imprese svizzere

- **Sensibilizzazione alle sfide** che i DDU affrontano nel Paese ospite, in particolare in relazione all'attività di alcune imprese.
- **Richiamo sulle aspettative del Consiglio federale** riguardanti il rispetto dei diritti umani nelle loro attività all'estero.
- **Nell'ambito di raccomandazioni economiche** dispensate dalla rappresentanza, tener conto dei rischi, delle minacce e delle restrizioni che colpiscono i DDU.

2.6 Comunicati pubblici sulla protezione dei DDU

La Svizzera può prendere posizione pubblicamente a favore dei DDU quando dispone di sufficienti informazioni affidabili, ma anche per denunciare ripetute minacce ai loro danni, un clima di oppressione, la restrizione delle libertà fondamentali ed evidenti intimidazioni. Va detto che un'azione contro un solo DDU può spesso avere un'influenza sulla protezione di vari DDU o di intere organizzazioni.

La forma e il contenuto dell'intervento della rappresentanza devono fondarsi sui trattati internazionali (in particolare sui Patti I e II) e sulla Dichiarazione dell'ONU sulla protezione dei DDU, e riferirsi alle violazioni e agli abusi dei diritti umani più spesso commessi contro i DDU.

Un intervento di questo genere è particolarmente auspicabile nei casi di restrizioni del diritto alle libertà d'espressione, di riunione pacifica e di associazione, e nei casi di tortura, detenzione arbitraria, processi iniqui, esecuzioni extragiudiziarie, sparizioni e minacce di morte o intimidazioni.

Inoltre, a seconda dei casi, è opportuno chiedersi se un intervento pubblico potrebbe esporre il DDU o i membri della sua famiglia a rischi ulteriori.

Tipi di interventi pubblici

- **Comunicati stampa:** la rappresentanza può pubblicare un comunicato locale – da sola o con una coalizione di altri Paesi – d’intesa con il DFAE a Berna. La decisione è presa in ultima istanza da Informazione del DFAE, che consulta i servizi competenti.
- **Interviste e articoli di opinione (op-ed) nella stampa locale:** è possibile prendere posizione pubblicamente in occasione di un evento attinente ai diritti umani (p. es. dialogo sui diritti umani o visita di un relatore speciale dell’ONU). Anche nel caso delle interviste la decisione spetta a Informazione DFAE.

2.7 Collaborazione con attori internazionali, rappresentanti di Stati che condividono gli stessi punti di vista e ONG nazionali e internazionali

Un’azione coordinata, in loco o in seno a organi multilaterali, con attori internazionali e rappresentanti di Stati che condividono gli stessi valori, oppure con ONG nazionali e internazionali, può rafforzare in modo considerevole l’efficacia di un intervento.

Tipi di scambi con gli attori internazionali

- **Contatto costante** con i rappresentanti dei Paesi che condividono gli stessi valori e con le ONG internazionali, per esempio per svolgere azioni congiunte (interventi, visite in loco) o monitorare un processo.
- **Creazione di un gruppo di lavoro dedicato ai DDU** con i Paesi, le ONG e le imprese che s’impegnano per la loro protezione; permette, in particolare, di coordinare e suddividersi meglio il lavoro di monitoraggio dei casi, diminuendo l’esposizione della Svizzera.

- **Scambi** con le agenzie dell’ONU che si trovano in loco, in particolare l’Alto Commissariato per i diritti umani, il CICR o organizzazioni nazionali e internazionali.
- **Organizzazione di tavole rotonde/briefing** da parte della rappresentanza svizzera e delle ONG per sensibilizzare le altre missioni diplomatiche alla situazione dei DDU.
- **Protezione della salute psicosociale dei DDU:** delle misure di formazione e d’accompagnamento psicosociale professionale possono essere prese in collaborazione con le ONG. Ciò contribuisce a superare i rischi di esaurimento psicologico e di traumi secondari e a meglio preservare la loro salute psichica e fisica.

2.8 Presenza alle Nazioni Unite a Ginevra

In linea generale la Svizzera incoraggia la partecipazione attiva delle ONG a Ginevra, per esempio alle sedute del CDU dell’ONU, nel quadro dell’EPU e durante la presentazione dei rapporti nazionali ai comitati istituiti dai trattati dell’ONU.

Il coinvolgimento delle ONG figura tra le priorità della Svizzera sin dai negoziati per la creazione e l’istituzione del CDU. Essendo Ginevra considerata come il centro della politica internazionale in materia di diritti umani, la Svizzera è chiamata ad adoperarsi sul piano politico, logistico e finanziario per favorire la partecipazione dei DDU agli incontri dell’ONU che li riguardano.

Per maggiori dettagli sul rilascio dei visti, si rinvia al capitolo 2.10.

2.9 Rappresaglie contro i DDU

L'ONU attribuisce grande importanza alle informazioni di prima mano fornite dai DDU. Tuttavia i DDU che collaborano con istituzioni dell'ONU o altre organizzazioni internazionali possono attirare maggiormente l'attenzione su di sé e, quindi, esporsi a rischi più elevati. Preoccupato dalle rappresaglie di cui possono essere oggetto i DDU, nel 2016 il segretario generale dell'ONU ha nominato il sottosegretario generale per i diritti umani responsabile di portare avanti gli sforzi in seno al sistema delle Nazioni Unite per affrontare la problematica delle intimidazioni e delle rappresaglie contro coloro che collaborano con l'ONU sulle questioni legate ai diritti umani.

La comunità diplomatica deve essere particolarmente vigile sull'incolumità dei DDU che si sono pronunciati davanti al CDU o dopo il passaggio di un relatore speciale delle Nazioni Unite. È opportuno consigliare ai DDU che hanno buone ragioni di temere rappresaglie simili di contattare preventivamente la rappresentanza svizzera nel loro Paese d'origine, affinché possa agire rapidamente in caso di necessità.

2.10 Politica in materia di visti

L'obiettivo è garantire ai DDU la massima protezione sul posto, in modo che possano svolgere la loro attività al riparo da minacce. Talvolta non è possibile proteggerli sufficientemente nel Paese in cui vivono: se vi è ragione di temere per la loro vita, si devono individuare soluzioni rapide, pragmatiche e di facile attuazione. Un soggiorno temporaneo all'estero deve essere considerata come ultima ratio.

La Svizzera propende sempre, se possibile, per una soluzione regionale: con il sostegno delle reti regionali e internazionali dei DDU, aiuta queste persone a trasferirsi temporaneamente in un'altra città della regione o in un Paese vicino. In casi rari non si riesce a trovare una soluzione regionale adeguata e il DDU può chiedere di soggiornare in Svizzera per trovare un rifugio sicuro.

In funzione della situazione, un soggiorno breve o prolungato è preso in considerazione nei casi in cui la vita o l'integrità fisica di una o di un DDU sono direttamente, seriamente e concretamente minacciati. Per un soggiorno prolungato, la procedura d'asilo è a disposizione. La minaccia grave è tuttavia spesso considerata come temporanea, ragione per la quale i DDU interessati non sono dipendenti dalla procedura d'asilo quando possono contare sul sostegno attivo della loro organizzazione. In questi casi, la Svizzera prevede la possibilità di rilasciare visti umanitari (cfr. sotto).

Va tenuto presente che anche una partenza temporanea per la Svizzera non è priva di rischi: possono emergere problemi logistici e affettivi; dopo una lunga permanenza all'estero il reinserimento nel Paese d'origine può comportare nuove difficoltà, soprattutto se la situazione politica non è cambiata in modo significativo e il ritorno della persona in questione si trasforma in un evento mediatico.

Tipi di visto

- **Visto umanitario:** dal 2012 non è più possibile presentare una richiesta di asilo presso una rappresentanza svizzera. Tuttavia, le persone oggetto di persecuzioni, come i DDU, possono ottenere un visto umanitario, previa approvazione della SEM, se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente in pericolo nel loro Paese di origine o di provenienza.

Documento di riferimento: Direttiva della SEM del 6 settembre 2018.¹

- **Visto per la partecipazione a conferenze e riunioni internazionali:** i DDU possono essere invitati a recarsi in Svizzera nel quadro della Ginevra internazionale, per esempio per partecipare a riunioni organizzate da organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha un accordo di sede. Le richieste di visto di questa categoria competono al DFAE, nello specifico alla Missione permanente della Svizzera a Ginevra.

Documento di riferimento: Informazione per le persone che si recano in Svizzera nel quadro della Ginevra internazionale.²

La rappresentanza svizzera può aiutare in vari modi un DDU in questo iter.

Sostegno della rappresentanza

- **In primo luogo, soluzione regionale:** esame della possibilità che i DDU trovino rifugio in un'altra città o Paese della regione.
- **Colloquio di consulenza:** se nessuna soluzione regionale adeguata può essere trovata, la procedura svizzera di concessione del visto e le condizioni da soddisfare sono spiegate al DDU. La rappresentanza comunica ai DDU che l'esame di una richiesta di visto prende tempo, per cui è necessario presentarla con sufficiente anticipo e rispettare i vincoli formali.
- **Registrazione in ORBIS e valutazione:** nel caso di un visto umanitario, la rappresentanza registra la richiesta nel sistema ORBIS e la trasmette al SEM allegando una nota di servizio contenente una breve presa di posizione.
- **Contatto:** la rappresentanza può contattare in qualsiasi momento l'Amministrazione federale a Berna (DSU, SEM) o la Missione a Ginevra per chiarire un dubbio sulla legittimità di una richiesta di visto o per chiedere un sostegno in un caso urgente.

1 <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20180915-weis-visum-humanitaer-f.pdf>

2 <https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/manuel-visas/visas-schengen-acces-sortie-circulation.html>

3. Aiuto a disposizione delle rappresentanze

Le linee guida concernenti la protezione dei DDU sono periodicamente riviste e aggiornate in modo che siano sempre attuali e integrino gli insegnamenti tratti dall'esperienza. Una prima revisione è stata effettuata nel 2019 sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti della rete esterna della Svizzera.

All'interno del DFAE il referente principale per le questioni inerenti ai DDU è la DSU che, per avere una visione d'insieme delle attività svolte dalle rappresentanze della rete esterna, necessita di essere regolarmente informata da queste ultime.

Informazioni da dare sui DDU


- La situazione dei DDU deve figurare nel **rapporto annuale sui diritti umani**.
- **I casi urgenti** relativi ai DDU vanno segnalati alla DSU il prima possibile.
- È necessario effettuare il **monitoraggio** degli sviluppi importanti nei casi in cui la Svizzera è intervenuta.

Dal canto suo la DSU offre servizi alle rappresentanze della rete esterna svizzera che desiderano impegnarsi a favore dei DDU. Nello specifico è a disposizione per discutere delle misure da adottare nel caso in cui la rappresentanza svizzera si trovi a dover gestire una situazione d'emergenza che coinvolge un DDU.

Contatto: pd-ams-menschenrechte@eda.admin.ch

Servizi messi a disposizione dalla DSU

- **Esame dei casi** urgenti trasmessi dalle rappresentanze e coordinamento con gli altri servizi dell'Amministrazione federale coinvolti.
- **Discussione con le rappresentanze** in merito alla situazione dei DDU nel Paese o a casi particolari e consulenza sulle misure da adottare.
- **Invio di allarmi** nel caso in cui la situazione dei DDU in un Paese raggiunga un certo livello di gravità.
- **Condivisione di informazioni**, in particolare rapporti di esperti e qualsiasi altro materiale pertinente sui DDU.
- Nei Paesi dove è opportuno, la situazione dei DDU è affrontata nel corso dei **colloqui di assegnazione**.
- **Briefing** con il personale delle rappresentanze che lavorano a stretto contatto con i DDU (in particolare i consiglieri per la sicurezza umana).
- **Modulo didattico** sulla situazione dei DDU nel quadro della formazione diplomatica.
- I **piccoli crediti** a disposizione delle rappresentanze possono essere destinati a progetti di sostegno a favore dei DDU. La DSU è inoltre disponibile a esaminare anche i progetti concreti che le vengono sottoposti in questo campo e che non sono coperti dai piccoli crediti.



#standup4humanrights

Allegato I: esempi

Intervento urgente a favore di un DDU

In un contesto sempre più opprimente e caratterizzato da una repressione progressiva delle voci dissidenti e critiche, nel luglio del 2017 il presidente della sezione locale di Amnesty International è stato arrestato dalle forze dell'ordine del Paese X mentre partecipava a un workshop insieme a vari DDU. Una volta incarcerato, la giustizia del Paese lo ha accusato di «appartenenza a un'organizzazione terroristica».

Di fronte a questa situazione, dopo aver consultato la Sezione Politica dei diritti dell'uomo (DSU) e la divisione geografica competente, avendone ottenuto l'approvazione, la Svizzera è intervenuta a livello bilaterale attraverso la propria rappresentanza sul posto. Benché in questo contesto sia politicamente delicato intraprendere un'azione diplomatica, si è ritenuto necessario intervenire in quanto Amnesty International, oltre a essere un'organizzazione riconosciuta a livello mondiale per il proprio lavoro di difesa dei diritti umani, è un partner di lunga data del DFAE. La rappresentanza svizzera in loco ha in seguito assistito all'audizione del DDU davanti ai tribunali e ha intrapreso numerose azioni a livello bilaterale, da sola o in maniera congiunta, presso vari uffici governativi. Inoltre, il caso è stato più volte citato esplicitamente a livello multilaterale nell'ambito di dichiarazioni, in particolare davanti al Consiglio d'Europa. Il DDU è stato infine liberato dopo 14 mesi di detenzione. L'attenzione della comunità internazionale sul caso in questione fa sì che non vengano commesse altre violazioni dei diritti umani, come la tortura o l'applicazione di condizioni di detenzione avvilenti. La liberazione dimostra anche l'importanza della regolarità degli interventi, che finiscono per avere un peso sulle decisioni politiche.

Problemi amministrativi di un DDU

Un'organizzazione partner si è rivolta alla Sezione Politica dei diritti dell'uomo affinché un DDU di un Paese asiatico potesse ottenere un visto per partecipare a una sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) a Ginevra. La persona in questione, un giornalista, è da anni vittima di una campagna vessatoria da parte delle autorità del suo Paese. Inoltre, tra il 2014 e il 2016 è stato imprigionato per più di 1300 giorni. Nonostante l'ottenimento del visto dall'Ambasciata di Svizzera nel suo Paese, il DDU temeva che le autorità del suo Stato gli impedissero di recarsi a Ginevra.

In questo esempio specifico, l'intervento della Svizzera era altamente raccomandato in quanto il DDU andava ad assistere a un evento dell'ONU a Ginevra e il suo caso era stato segnalato da un'organizzazione partner.

Gruppo formale di coordinamento per i DDU sotto minaccia

In un Paese africano la pressione nei confronti della società civile e delle voci critiche e di opposizione si è intensificata dal 2015. Gli arresti e le condanne di giornalisti e DDU si moltiplicano.

Di fronte al crescente numero di abusi, l'ufficio di cooperazione svizzero ha proposto all'ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani (OHCHR) sul posto di lanciare un progetto di coordinamento per monitorare casi di DDU oggetto di minacce o condannati, con l'intento di scambiarsi informazioni sui singoli casi, suddividersi le responsabilità («burden-sharing») e garantire un migliore coordinamento nell'eventualità di un intervento o di un'azione diplomatica. Nel giugno del 2018 è stato costituito un gruppo formale composto da Svizzera, Unione europea (UE), Stati membri dell'UE, Unione africana, Stati Uniti e ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani. Questo progetto è un esempio di buona pratica in quanto evita che venga fatto un doppio lavoro e garantisce una ripartizione delle responsabilità in virtù della quale è possibile intervenire a più riprese.

Imprese e diritti umani

I Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani sono un'iniziativa tripartita che mette insieme governi, ONG e imprese. L'iniziativa si concentra sulle questioni legate alla sicurezza e tenta di prevenire le violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza pubbliche o private sui siti estrattivi. Negli ultimi anni in vari Paesi sono stati creati gruppi di lavoro nazionali e regionali che fungono da piattaforma di dialogo tra i differenti attori per discutere di situazioni concrete. I membri dei gruppi di lavoro discutono e si confrontano per sviluppare buone pratiche in materia di protezione dei DDU. In Guatemala, per esempio, vari attori hanno manifestato il proprio interesse a istituire un gruppo di questo tipo. L'Ambasciata di Svizzera a Città del Guatemala ha lanciato un gruppo di lavoro in collaborazione con altri governi che hanno aderito all'iniziativa.

In Colombia, la Svizzera ha sostenuto attraverso la propria ambasciata il progetto di una ONG locale per sviluppare linee guida destinate alle imprese affinché agiscano con responsabilità e nel rispetto dei diritti umani. Questo strumento pratico offre alle imprese indicazioni per interagire con le comunità locali e i rappresentanti che ne difendono i diritti. Le linee guida sono ormai messe in atto da un gruppo di imprese svizzere operanti in Colombia.

Allegato II: documenti e link utili

Siti Internet utili

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

Internet: <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/organizzazione-dfae/direzioni-divisioni/direzione-politica/dsu.html>

Intranet: <https://www.collaboration.eda.admin.ch/it/organisation/Directorate-of-Political-Affairs/Human-Security-Division-HSD>

Segreteria di Stato della migrazione (SEM): <https://www.sem.admin.ch>

Humanrights.ch (introduzione al tema dei DDU e alle norme pertinenti in materia):

<http://www.humanrights.ch/fr/Dossiers/Defenseurs-DH/index.html>

International Federation for Human Rights – FIDH (allarmi sulla situazione dei DDU):

www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders

Front Line Defenders – FLD (hotline e sostegno d'emergenza per i DDU):

<https://www.frontlinedefenders.org>

International Service for Human Rights – ISHR (modello di legge sulla protezione dei DDU):

<https://www.ishr.ch/news/model-law>

Organizzazione mondiale contro la tortura – OMCT (allarmi sulla situazione dei DDU): www.omct.org

Peace Brigades International – PBI (scorta e protezione dei DDU): www.peacebrigades.org

Committee to Protect Journalists – CPJ (specifico per i giornalisti): <http://www.cpj.org>

Amnesty International – AI: <https://www.amnesty.ch/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains>

Environment-Rights.Org (specifico per i DDU dei diritti dell'ambiente):

<https://www.environment-rights.org>

Documenti d'orientamento sulla protezione dei DDU

Garantire protezione – Orientamenti dell'Unione europea sui DDU:

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/lignes_directrices_defenseurs_droits_de_lhomme_fr.pdf

Norway's efforts to support human rights defenders:

<http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Menneskerettigheter/Menneskerettighetsforkjaempere/VeiledningMRforkjengelskFIN.pdf>

Selezione di norme internazionali in materia di diritti umani

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660262/index.html>

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966

<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660259/index.html>

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1984 (CAT)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19840309/index.html>

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 2002 (OPCAT)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20060831/index.html>

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1979 (CEDAW)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983322/index.html>

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965 (CERD)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19650268/index.html>

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989 (CRC)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html>

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006 (CDPD)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html>

Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, 2006 (CED)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20131494/index.html>

Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, 2007 (in francese)

<https://www.ohchr.org/fr/issues/pautochtones/pages/declaration.aspx>

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 2011 (in francese)

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

Commento alla Dichiarazione dell'ONU sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, 2011 (in inglese)

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersjuly2011.pdf>

Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei DDU

<http://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx>

Sottosegretario generale per i diritti umani, incaricato di lottare contro gli atti intimidatori e le rappresaglie

<https://www.ohchr.org/FR/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx>

Meccanismi regionali di protezione dei DDU

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: <http://aichr.org>

OSA, relatore speciale sulla situazione dei DDU della Commissione interamericana dei diritti umani
(in inglese): <http://www.oas.org/en/iachr/defenders/mandate/composition.asp>

Commissione africana, Commissione africana sui diritti umani e dei popoli, relatore speciale sui DDU:
<https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=4>

ODHIR - Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE), ufficio di coordinamento
per i DDU e per le istituzioni nazionali che operano in difesa dei diritti umani (in inglese):
<https://www.osce.org/odihr>

Consiglio d'Europa: http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/HRD/default_en.asp

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi

ASEAN	Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico	OHCHR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
CDU	Consiglio dei diritti umani dell'ONU	ONG	Organizzazione non governativa
CE	Consiglio d'Europa	ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
DDU	Difensori dei diritti umani	OSA	Organizzazione degli Stati americani
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri	OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia	Patto ONU I	Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione	Patto ONU II	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
DSU	Divisione sicurezza umana	SEM	Segreteria di Stato della migrazione
EPU	Esame periodico universale	UA	Unione africana
LGBTI	Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali	VTL	Visto con validità territoriale limitata
		WHRD	Women Human Rights Defenders



#standup4humanrights

BEETROOT, GREECE

posterfortomorrow

70 ANNIVERSARY OF THE
HUMAN RIGHTS
DECLARATION

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE

Colophon

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione politica DP

3003 Berna

www.dfae.admin.ch

Impaginazione:

Comunicazione visiva DFAE, Berna

Immagini:

Front Line Defenders (Foto)

OHCHR e Poster for Tomorrow (Poster)

Oh! Ilaliss (Grafico Dichiarazione

delle Nazioni Unite sulla protezione dei DDU; modificato)

Ordinazioni:

Informazione DFAE

Tel.: +41 (0)58 462 31 53

E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Contatto specializzato:

Divisione Sicurezza umana

Tel.: +41 (0)58 462 30 50

E-mail: pd-ams@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche

in tedesco, francese, inglese e spagnolo.

Altri esemplari possono essere scaricati

presso www.dfae.admin.ch/pubblicazioni.

Berna, 2019 / © DFAE